

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

Ricorso con contestuale istanza di autorizzazione della notifica ai controinteressati per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, cpa per integrazione del contraddittorio.

del sig. PERDICHIZZI Giuseppe, nato a Messina il 23.5.1984 (C.F: PRD GPP 84E23 F158R), ivi residente, Via G. Alessi, Coop. Mirella, domiciliato presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B - fax 090/679645 - Pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it)), nel suo indirizzo di posta elettronica certificata, con studio in Messina, Via San Giovanni Bosco, 30, ed anche presso la Segreteria del Tar, che lo rappresenta e difende per procura in calce,

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente pro tempore,

e nei confronti

di tutti i concorrenti controinteressati, non specificamente individuabili, indicati nell'elenco dei convocati per la prova orale, allegato all'avviso di convocazione pubblicato sul sito dell'USR per il Piemonte in data 22.4.2022, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, comma 4, cpa di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso,

per l'annullamento,

previa sospensione:

-) dell'avviso di convocazione per la prova orale, di cui alla nota dirigenziale dell'USR per il Piemonte n. 6020 del 22.4.2022, pubblicata nel sito istituzionale, a cui è allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;

-) dell'elenco dei candidati idonei convocati per l'espletamento della prova orale, allegato all'avviso pubblicato sul sito dell'USR per il Piemonte in data 22.4.2022,

nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente, che avrebbe dovuto riportare il punteggio soglia di punti 70;

- ) dell'esclusione del ricorrente dall'elenco degli idonei convocati per l'espletamento della prova orale;

- ) delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “*computer – based*”, per la classe di concorso A012 (“*Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*”), tenutasi il giorno 28.3.2022, nel turno pomeridiano (gruppo T2), nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 43, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale;

- ) del quesito n. 43, predisposto dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, dal momento che non rispondeva alla regola delle prove scritte di domanda a risposte multiple, previste dal bando e la disciplina legislativa e regolamentare del concorso, dal momento che tale domanda era equivoca prestandosi a più risposte esatte, non solo quella indicata dalla Commissione nazionale che ha predisposto i quesiti, ma anche quella indicata dal ricorrente, prestandosi anche ad una terza risposta esatta;

- ) degli atti di approvazione dei quesiti della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, “in parte qua”, relativamente al quesito n. 43, il cui contenuto rientra nell'ambito dei cinque quesiti finalizzati alla verifica delle conoscenze relative all'uso del digitale nell'azione didattica, riguardante l'uso della piattaforma di “Scratch”, riguardo al quale è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata, indicando n. 4 risposte possibili: a) making, b) podcasting, c) storytelling, d) inquiry, la cui risposta corretta non era soltanto quella ritenuta esatta dalla Commissione di cui alla lettera c), “storytelling”, ma anche quella di cui alla lettera a) “making”, indicata dal ricorrente, ed anche quella di cui alla lettera d) “inquiry”;

- ) degli atti di approvazione della prova scritta, nella parte in cui non risulta

assegnato al ricorrente il punteggio di 70;

-) della mancata convocazione alla prova orale di cui all'avviso pubblicato in data 22.4.2022;

-) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche quelli non conosciuti;

#### FATTO

Il prof. Giuseppe Perdichizzi, docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A012, "Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", attualmente, in servizio, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli di Torino, ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, indetto con il bando di cui al Decreto del 21.4.2020 n. 499 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, come modificato con DD 3.6.2020 n. 649, con DD 1.7.2020 n. 749 e, per ultimo, con il DD n. 23 del 5.1.2022, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nell'ambito dell'USR per il Piemonte.

All'esito della prova scritta, con il sistema delle domande a risposta multipla, tenutasi il giorno 28.3.2022, nel turno pomeridiano (gruppo T2), ha riportato punti 68, non raggiungendo così la soglia minima di punti 70 per accedere alla prova orale.

Dopo avere effettuato l'accesso agli atti, e, quindi, in particolare, esaminato la prova scritta e le risposte date, i punti assegnati ad ogni risposta, e di conseguenza il punteggio finale complessivo, ha rilevato che, con riferimento alla domanda n. 43 - dove è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata con l'uso della piattaforma di "Scratch", e dove sono riportate n. 4 possibili risposte: a) making, b) podcasting, c) storytellin, d) inquiry - la sua risposta "a) making" è stata ritenuta errata, ritenendo la commissione esatta la risposta "c) storytelling", e, di conseguenza, non gli sono stati attribuiti i punti 2 previsti nel bando per le risposte esatte, ma punti 0.

Senonchè, con riferimento alla domanda n. 43, così come formulata nel questionario della prova scritta della sessione cui ha partecipato il ricorrente, questa non era idonea ad individuare in modo inequivoco l'unica risposta esatta, ma era una

domanda ambigua ed equivoca prestandosi, vale a dire, a più risposte esatte. Invero, la risposta esatta non era solo quella ritenuta corretta dalla Commissione (lettera a) “*storytelling*”), ma anche quella indicata dal ricorrente alla lettera c) “*making*”; ed anzi, era possibile rispondere, esattamente, anche con la risposta di cui alla lettera d) “*inquiry*”. Tale circostanza si evince, facilmente, dalla stessa “brochure” della piattaforma di “Scratch”, che è possibile “scaricare” dal relativo sito ufficiale della piattaforma, in cui sono riportate tutte le attività che con questa possono essere sviluppate; nonché dall’articolo, apparso sulla rivista specialistica on line “Orizzonte Scuola”, in cui viene commentata proprio l’ambiguità ed erroneità della domanda.

Ciò posto - dal momento che la domanda a risposta multipla, così come formulata era errata, nel senso della risposta non inequivoca, di una sola sulle quattro proposte, e dovendo applicare i principi della massima partecipazione, dovendosi fare salve tutte le possibili risposte esatte, in quanto all’annullamento della domanda ne conseguirebbe l’annullamento del punteggio assegnato agli altri concorrenti che hanno dato la risposta prevista dalla Commissione contenuta alla lettera c) “*storytelling*” - al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati, per la risposta data, punti 2; per cui, avrebbe dovuto essere valutato, all’esito della prova scritta, in luogo di 68, con punti 70, e quindi ammesso alla prova orale.

Nel frattempo, poi, con avviso pubblicato nel sito istituzione dell’USR per il Piemonte in data 22.4.2022, il Ministero, e per esso il predetto Ufficio Scolastico, ha disposto le convocazioni per la prova orale, che si terranno tra la data del 12.5.2022 e la data del 26.7.2022; per cui, il ricorrente subirà, oltre a quello già patito, l’ulteriore pregiudizio di non poter partecipare a tale prova, con la conseguenza di non poter partecipare alla conclusione delle operazioni concorsuali, e quindi ad essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori e degli idonei, ai fini dell’assegnazione dei posti messi concorso.

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa e regolamentare regolatrice del concorso nonché del bando di concorso. Errore nei

presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Nel rispetto della disciplina scolastica di cui al D.Lgs 16.4.1994 n. 297, costituente il “... *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e del D.Lgs 13.4.2017 n. 59, riguardante il riordino della disciplina in materia di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, mediante concorso ordinario su base regionale per titoli ed esami, per i posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, con D.M. 9.11.2021 n. 326 sono state riassunte le regole concernenti il concorso di cui si tratta.

In particolare, il citato decreto ministeriale n. 326/2021, prevede, all’art. 1, al comma 1, che “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono altresì disciplinati le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.”; quindi, al comma 2, che “Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell’anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.”; all’art. 7, rubricato “*Predisposizione delle prove. Commissione nazionale*”, prevede, al comma 1, che “I quesiti delle prove di cui all’articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni

*prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”.*

Quindi, con D.D. n. 23 del 5.1.2022, modificativo ed integrativo dei DD.DD. n. 499 del 21.4.2020, n. 649 del 3.6.2020, n. 749 dell'1.7.2020, è stato indetto il “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”; prevedendo, all'art.1, al comma 1, che “*Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso di cui al comma 4 del presente articolo – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.*”; al comma 2, che “*Si rinvia all'Allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso tra i diversi Uffici scolastici regionali, salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.*”; al comma 3, che “*Si rinvia altresì all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all'Allegato 2 ivi richiamato, per l'individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di*

*aggregazione territoriale delle procedure interessate.”.*

Quindi, sempre il predetto DD n. 23/2022, all’art. 3, rubricato “*Prove di esame per i posti comuni e di sostegno*”, prevede, al comma 1, che “La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno ... M; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.”; al comma 4, che “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.”; al comma 5, che “La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.”; al comma 8, che “I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre

2021, n. 326.”; quindi, all’art. 4, rubricato “*Diario e sede di svolgimento della prova d’esame*”, prevede, al comma 5, che “*In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.*”; al comma 6, che “*Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità logistiche di svolgimento delle stesse.*”.

Quanto al “*quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta, riguardo alla classe di concorso A012*” (che si produce in atti), pubblicato nel sito istituzionale dell’USR per il Piemonte, di cui si fa cenno all’art. 3, comma 5, del DD n. 23/2022, che richiama l’art. 7, comma 1, del DM n. 326/2021, in esso si richiama il contenuto dello stesso predetto art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del DD n. 23/2022, precisandosi, a pagina 1, nell’ultimo periodo, che “*A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.*”; a pagina 2, nel primo periodo, che “*In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A012 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. ... .; b) 12 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. ... .; c) 6 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. ... .*”; nel secondo periodo che “*I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà.*”; nel terzo periodo, che “*I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: ... .*”; nel quinto periodo, che “*I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento*



delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi - culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica."; nel sesto ed ultimo periodo, che "Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1".

Da tutto quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione della prova scritta ed ai quesiti elaborati dalla Commissione nazionale presso il Ministero per la classe di concorso A012, si evince, sinteticamente, quanto segue in ordine alla disciplina del concorso.

a) Innanzitutto, ogni quesito deve essere caratterizzato da una domanda a risposta multipla; e, quindi, ciascun quesito deve consistere in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;

2) Per ogni risposta esatta debbono essere assegnati due punti; mentre, per ogni risposta errata o non data, non è assegnato alcun punto;

3) La prova scritta si considera superata dai concorrenti che abbiano conseguito il punteggio minimo di 70 punti;

4) La prova scritta, oltre a svolgersi su base regionale, potrà svolgersi in più sessioni; ed i blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti e per difficoltà.

Ciò posto, nel caso di specie, per quanto anche precisato in premessa, è accaduto quanto segue.

Il prof. Perdichizzi, docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A012, "Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", attualmente, in servizio, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli di Torino, ha presentato domanda di partecipazione al concorso indicato in premessa per la Regione Piemonte, inoltrandola all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Con riferimento al quesito n. 43, del blocco di domande della sessione della prova scritta svoltasi, per la Regione Piemonte, in data 28.3.2022, nel turno pomeridiano (“T2”), nell’ordine dei moduli assegnati al ricorrente, questi ha dato una risposta esatta che è stata ritenuta errata dalla commissione di valutazione, e ciò in quanto la risposta ritenuta esatta, tra le quattro indicate nella scheda, sulla base dei quesiti predisposti dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero era diversa ma non era la sola risposta esatta.

In altri termini, per errore della predetta commissione, che ha predisposto il quesito, questo non rispondeva a quanto previsto nel bando, vale a dire al criterio della domanda a risposta multipla.

Precisamente, con riferimento al quesito n. 43, che era uno dei cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali, nella scheda risulta la seguente domanda: *“La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di: ...:”*; e, di seguito, le seguenti 4 risposte: *“a) making; b) podcasting; c) storytelling; d) inquiry.”*.

Ora, come risulta dalla scheda presentata e valutata dalla commissione di valutazione della prova scritta, il ricorrente ha dato la risposta a) “making”; mentre la risposta ritenuta “a monte” esatta dal Ministero era quella c) “storytelling”.

Senonchè, come si è detto, tale risposta non era l’unica corretta rispetto alla domanda.

In altri termini, la risposta esatta non era solo quella ritenuta tale dalla Commissione, indicata alla lettera c) “storytelling”, ma anche quella indicata dal ricorrente alla lettera a) “making”; ed anzi, sarebbe stata corretta, anche, la risposta di cui alla lettera d) “inquiry”. E ciò si evince, facilmente, dalla stessa “brochure” della piattaforma di “Scratch” (che si produce in atti, sia il testo originale in lingua inglese che quello tradotto con google), scaricabile dal sito internet della piattaforma in cui sono riportate le attività che con questa possono essere sviluppate, tra cui quella di “maker”; nonché dall’articolo, apparso sulla rivista specialistica on line “Orizzonte

Scuola”, in cui viene commentata proprio l’ambiguità ed erroneità della domanda in questione (anche questo prodotto agli atti).

Per cui, appare evidente l’errore in cui è caduta la Commissione di valutazione e, prima ancora, l’errore della Commissione Nazionale che ha predisposto i quesiti, la quale, con riferimento al citato quesito, ha violato il bando, il regolamento sui concorsi di cui qui si tratta e, quindi, la disciplina legislativa su cui sono basati i citati atti regolamentare e disciplinanti il concorso. In particolare, è stata violata la norma regolatrice del concorso, relativamente alla prova scritta, della domanda a risposta multipla. Infatti, il quesito n. 43 in questione non risponde al criterio della domanda a risposta multipla.

Ciò posto - dal momento che la domanda a risposta multipla, così come formulata era errata, nel senso della risposta non inequivoca, di una sola sulle quattro proposte, e dovendo applicare i principi della massima partecipazione, dovendosi fare salve tutte le possibili risposte esatte, nel rispetto della parità di trattamento - al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati, e debbono essergli assegnati, per la risposta data, esatta, punti 2, e, quindi, complessivamente, la prova scritta andava valutata, e va valutata, non con il punteggio di 68 punti, ma con il punteggio di 70 punti; e, conseguentemente, avrebbe dovuto, e deve, essere ammesso alla prova orale.

E’ palese, quindi, l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione Statale e, per essa, l’USR per il Piemonte, oltre alla palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa e regolamentare regolatrice del concorso nonché del bando di concorso. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

2.1) Per quanto si è detto al punto precedente, richiamando la disciplina che si applica al concorso, all’esito della prova scritta “*computer – based*”, che doveva svolgersi secondo il criterio delle domande a risposta multipla, di cui una soltanto corretta, tenutasi il giorno 28.3.2022 nel turno pomeridiano (gruppo T2), il prof.

Perdichizzi ha riportato punti 68, non raggiungendo così la soglia minima di punti 70, per accedere alla prova orale.

Senonchè, dopo avere effettuato l'accesso agli atti, ed in particolare, esaminato le schede riguardanti la prova scritta sostenuta, e quindi le risposte date alle singole 50 domande, il ricorrente ha rilevato che, con riferimento alla domanda n. 43 - dove è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata con l'uso della piattaforma "Scratch", e dove sono riportate n. 4 possibili risposte: a) making, b) podcasting, c) storytelling, d) inquiry - la sua risposta: a) "making" è stata ritenuta errata, ritenendo la commissione esatta la risposta c) "storytelling", e, di conseguenza, non gli sono stati attribuiti i punti 2 previsti nel bando per le risposte esatte, ma punti 0.

Per effetto di ciò, il ricorrente ha riportato il punteggio complessivo di 68 punti e, conseguentemente, non è stato ammesso alla prova orale, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di 70 punti.

Senonchè, come già si è detto, con riferimento alla domanda n. 43, così come formulata nel questionario della prova scritta, questa non era inequivoca, vale a dire non era idonea ad individuare in modo inequivoco l'unica risposta esatta, ma era equivoca ed ambigua prestandosi a più risposte esatte. Invero, la risposta esatta non era solo quella ritenuta corretta dalla Commissione (lettera c) "storytelling"), ma anche quella indicata dal ricorrente alla lettera a) "making"; ed anzi, era possibile rispondere in modo corretto anche con la risposta di cui alla lettera d) "inquiry".

Per cui, al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati, per la risposta data, punti 2, e quindi avrebbe dovuto essere valutato, all'esito della prova scritta, con punti 70, e, conseguentemente, ammesso alla prova orale.

2.2) L'USR Piemonte è a conoscenza di tale circostanza per quanto fatta rilevare anche da altri concorrenti.

Tale errore concretizza il vizio dell'eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Infatti, a parte la violazione del principio del buon andamento, di cui si dirà "infra", l'errore in cui è caduto il Ministero nel predisporre tale quesito ha determinato la

violazione della “par condicio” tra i concorrenti, dal momento che non solo i concorrenti della sessione di esami del pomeriggio del giorno 28.3.2022 sono stati svantaggiati rispetto a quelli di altra sessione dove un tale errore non esisteva; ma, prima ancora, si è determinata una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima sessione che hanno dato tutti una risposta esatta, e, quindi, tra quelli che hanno dato la risposta ritenuta l’unica esatta dalla Commissione e quelli che hanno dato la risposta esatta ritenuta errata dalla Commissione, come è il caso del ricorrente.

Per cui, è stata violata la parità di trattamento.

2.3) Con riferimento, poi, all’errore in sé – vale a dire alla equivocità della domanda - si consideri quanto segue.

Nei pubblici concorsi, come quello di cui si tratta, con domande a risposte multiple, è frequente il caso di domande errate e/o ambigue, per errore incorso dalla Commissione che predispone tali domande.

Come sappiano, in tali casi, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione”. La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Ogni quiz a risposta multipla deve, quindi, prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione dei candidati che possa porsi in violazione del principio della par condicio desumibile dall’ art. 97 della Costituzione.

Per cui, non vi è dubbio dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione Statale, nel caso di specie.

Sulla certezza dell’errore di cui si tratta, caduto sulla domanda n. 43, si consideri quanto segue.

Per quanto già detto – e ciò è già sufficiente ad acclarare la fondatezza del vizio sollevato – basti consultare la “brochure” della piattaforma di “Scratch”, accessibile sul sito internet della piattaforma medesima (che si produce agli atti, in lingua originale e quindi in

lingua italiana, con traduzione da Google), in cui sono riportate tutte le attività che con questa possono essere sviluppate.

In più, ad ulteriore conferma, è utile segnalare un articolo (che si produce) apparso di recente, in data 6.4.2022, sulla rivista specializzata di “Orizzonte Scuola”, dove viene esaminata proprio la domanda di cui qui si tratta.

Qui di seguito, per mera completezza, si riporta un estratto di tale articolo; per quanto l'intero contenuto dell'articolo, che è allegato in atti, è da ritenersi qui integralmente richiamato. Nell'articolo si legge quanto segue.

\* \* \*

“Poniamo in primo luogo l'attenzione su una **domanda relativa alle competenze digitali e relativo all'uso della piattaforma Scratch**. Riteniamo che la domanda posta non presenti il carattere di “certezza ed univocità della soluzione”, determinando una valutazione scientificamente non attendibile. **Questa domanda a risposta multipla infatti non prevede una risposta univocamente esatta.**

Nella domanda relativa all'uso della piattaforma di Scratch le quattro risposte possibili erano: **1. making 2. storytelling 3. request 4. podcasting.**

**Le prime tre risposte sono esatte.**

Scratch nelle scuole è utilizzato spesso per progetti digital storytelling, come è evidente dai progetti presenti e promossi online.

È altrettanto vero che **Scratch è usato nelle attività di making**. I makers, “artigiani digitali”, così definiti da INDIRE (<https://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/>), spesso utilizzano questo strumento per le loro creazioni, sia quando si tratta di prodotti digitali, come per esempio software open source, quali videogiochi didattici, sia quando il prodotto finale è concreto, come nel caso di congegni robotici o elettronici: pensiamo per esempio alla programmazione di ARDUINO, Makey. Makey o di mBot con Scratch. Quindi un videogioco open source sviluppato con Scratch è di fatto un'attività di making, così come dimostrato dai numerosi contributi che possiamo trovare sul sito ufficiale. (<https://scratch.mit.edu>). Lo stesso sito ufficiale di Scratch parla di un “linguaggio di programmazione con una semplice interfaccia visuale che permette ai giovani di creare storie digitali, giochi e animazioni”. (<https://scratch.mit.edu/about>). Sempre INDIRE ha pubblicato sull'argomento un volume su robotica educativa e cultura making dal Fablearn Italy 2019, che accoglie esperienze e risultati emersi durante la conferenza internazionale organizzata (...) ad Ancona. (<https://www.indire.it/2021/12/14/ricerche-e-sviluppi-sulla-robotica-educativa-e-la-cultura-making-dal-fablearn-italy-2019/>). Ad avvalorare la nostra tesi è anche un articolo accademico Primaria 3D. Gamification, riflessione e didattica curricolare in ottica making in Scuola democratica. Learning for democracy (Il Mulino, 2019), dove fin dal titolo è evidente il legame tra fare making e gamification,

quest'ultima una delle principali possibilità offerte da Scratch. (<https://www.rivisteweb.it/doi/10.12828/95950>). Infine anche a livello amministrativo-periferico è chiaro quanto sia legato il coding al making: ad esempio nelle esperienze di formazione dell'Istituto Comprensivo Galluppi- Collodi- Bevacqua di Reggio Calabria dove all'interno del progetto ministeriale "Innovamenti" è presente un corso tenuto il 28/03/2022 (stesso giorno della nostra prova), dal titolo CODING E MAKING IN CLASSE. (<https://www.icgalluppirc.edu.it/2022/pnsd-iscrizione-ai-laboratori-metodologici-efit/>).

**A fronte di tali evidenze è chiaro che l'uso di Scratch è da associare e favorisce tanto lo storytelling, quanto il making.**

Infine vogliamo evidenziare che ad oggi esistono esperienze anche dell'uso di Scratch nelle attività di inquiry, come testimonia questo laboratorio organizzato sempre dall'INDIRE "Laboratorio di robotica per l'esplorazione scientifica" le cui metodologie e pratiche sono basate sulla Inquiry Based Science e tra i materiali utilizzati troviamo proprio la "Piattaforma Scratch for Arduino". ([https://codingrobotica.indire.it/index.php?action=vedi\\_singola\\_esperienza&id\\_scheda=12](https://codingrobotica.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=12)).

**Ci sembra lapalissiana la presenza di almeno tre risposte corrette all'interno del quesito, per cui una delle possibili spiegazioni potrebbe essere la presenza di un errore nella domanda (un refuso) e che questa sarebbe dovuta essere posta attraverso una negazione; a titolo esemplificativo: "... Scratch non favorisce:", invece di "... Scratch favorisce:".**

\* \* \*

Pertanto, la risposta data dal ricorrente "making" è esatta, come è esatta quella ritenuta tale dalla commissione, "storytelling".

Conseguentemente, in quanto esatta, al ricorrente avrebbero dovuto, e debbono, essergli assegnati, per la domanda n. 43, punti 2, e conseguentemente la sua prova scritta avrebbe dovuto, e deve, essere valutata con il punteggio complessivo, non di 68 punti, ma di 70 punti; per cui, il ricorrente avrebbe dovuto, e deve, essere inserito nell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale, che quindi ha diritto a sostenere.

Ed allora, non vi è dubbio dell'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione Statale, e della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

### **3- Istanza istruttoria.**

Ove del caso, dal momento che l'Amministrazione Scolastica dovrebbe essere al corrente della rilevanza dell'errore di cui qui si discute, ove vi siano dubbi, potrebbe essere opportuno richiedere documentati chiarimenti, in particolare, sulla equivocità della domanda in contestazione che si presta a ben tre risposte esatte, una delle quali

(“making”) è quella data dal ricorrente ma non valutata positivamente dalla commissione di valutazione.

Del pari, potrebbe essere utile anche una CTU/Verificazione per avere un chiarimento da parte di un esperto nella materia informatica sull’uso della piattaforma di Scratch, sotto il profilo scientifico, che attesti che questa può essere adoperata per una delle tre attività, indistintamente, di making, di storytelling e di inquiry.

#### 4- Domanda cautelare.

Sussistono i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

4.1) Innanzitutto, sussiste il “fumus boni iuris” del ricorso per quanto ampiamente sopra argomentato.

Il vizio risulta evidente e legittima l’accoglimento del ricorso.

4.2) Sussiste, nel contempo, il danno grave ed irreparabile.

A riguardo, si consideri quanto segue.

Nelle more, l’USR per il Piemonte ha disposto le convocazioni per le prove orali, con la conseguenza che il ricorrente subirà, oltre a quello già patito, l’ulteriore pregiudizio di non poter partecipare a tale prova e, quindi, di non poter partecipare alla conclusione delle operazioni concorsuali, e pertanto di non potere essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori e degli idonei, ai fini dell’assegnazione dei posti.

La tempestività della tutela, nel caso di specie, si identifica con la sua effettività, dal momento che appare necessario consentire l’effettuazione della prova orale, diversamente il pregiudizio potrebbe rivelarsi definitivo con riferimento all’assunzione.

Infatti, come si è detto, in data 22.4.2022, sul sito dell’USR per il Piemonte è stato pubblicato l’avviso di convocazione della prova orale, per la classe di A012, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 6020 del 22.4.2022, con l’allegato elenco dei concorrenti ammessi.

In base al sorteggio, dal citato elenco risulta che la prova orale avrà inizio in data 12.5.2022 e terminerà in data 26.7.2022.



Ne consegue, pertanto, che appare necessario ed urgente che questo On. Tribunale accolga la domanda cautelare in modo da consentire l'ammissione del ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, anche con riserva, prima che le predette operazioni concorsuali terminino.

4.3) In ogni caso, stante la sua manifesta fondatezza, anche ai sensi dell'art. 60 cpa, il ricorso potrebbe essere deciso con sentenza breve, ben prima della data del 26.7.2022.

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Trattandosi della tutela del ricorrente per l'ammissione alla prova orale, a seguito del raggiungimento della soglia minima di punti 70, in sé, potrebbe anche non configurarsi un interesse contrapposto degli altri concorrenti ammessi. Del pari, tuttavia, potrebbe rilevarsi che l'ammissione alla prova orale consentirebbe al ricorrente di completare le operazioni concorsuali e quindi di collocarsi nella graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti messi a concorso; e, pertanto, potrebbe configurarsi l'interesse contrapposto dei concorrenti ammessi ad escludere un potenziale concorrente finale per l'assegnazione dei posti.

Sorge quindi la necessità e/o, comunque, l'opportunità, di notificare il ricorso a tutti i concorrenti ammessi alla prova orale, per la classe di concorso A012, indicati nell'elenco pubblicato in data 22.4.2022.

Ora, tale elenco ricomprende un numero rilevante di concorrenti, riportando soltanto i nominativi di costoro, senza riportare le generalità né le domiciliazioni, il che rende quasi impossibile la notifica nei modi ordinari.

Pertanto, stante l'impossibilità della notifica nei modi ordinari, ricorrerebbero i presupposti previsti dall'art. 41, comma 4, cpa, in combinato disposto con l'art. 27, comma 2, cpa per la notifica per pubblici proclami.

Con riferimento alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza e la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione sul profilo web del Ministero dell'Istruzione,

nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento della domanda cautelare, e, quindi, nel merito, l'accoglimento del ricorso con qualsiasi statuizione.

Con vittoria di spese e compensi.

Si produce documentazione come da foliaro.

Si dichiara che, trattandosi di pubblico impiego, è dovuto il C.U. di euro 325,00.

Messina/Torino, 10.5.2022

avv. Giovanni Marchese